



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale del 02/02/2009

Titolo del provvedimento:

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-bis della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2009)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 10/03/2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del medesimo comma 5-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Ritenuto di dover procedere in via sperimentale all'applicazione presso le singole regioni delle disposizioni di cui al citato comma 5-bis e al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, il quale prevede, tra l'altro, che gli obblighi regionali di cui al citato art. 50 sono ricompresi fra gli adempimenti cui sono tenute le

Regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

art. 1

Programma di applicazione

Testo: in vigore dal 10/03/2009

1. L'avvio sperimentale dell'applicazione presso le singole regioni delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e' definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2009, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

2. In relazione agli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunicata la fine della sperimentazione in ogni singola regione, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attivita' convenute.

art. 2

Richieste regionali di adesione all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008

Testo: in vigore dal 10/03/2009

1. Eventuali richieste di adesione parziale o totale all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, da parte delle regioni, devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2009.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.